

# COMUNE DI MARZIO

## PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 17 del 21.06.2014

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' 'DELTA di Carlomagno Alessandro' DI VARESE (VA) DELL'USO PUBBLICITARIO DI SPAZI SU VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DI 9 (NOVE) PERSONE, COMPRESO L'AUTISTA; MODELLO OPEL VIVARO; TARGA EK 757 KS; ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2011.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventuno** del mese di **giugno**, alle ore **16.00**, nella sala delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
MORANDI GIULIO	ASSESSORE	Presente

**Totale presenti 3 (TRE)**

**Totale assenti 0 (ZERO)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale reggente, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' 'DELTA di Carlomagno Alessandro' DI VARESE (VA) DELL'USO PUBBLICITARIO DI SPAZI SU VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DI 9 (NOVE) PERSONE, COMPRESO L'AUTISTA; MODELLO OPEL VIVARO; TARGA EK 757 KS; ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2011.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, avente ad oggetto *“Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*.

**PREMESSO** che il Comune di Marzio è proprietario del veicolo:

- Modello **OPEL VIVARO**;
- Colore bianco;
- Data di prima immatricolazione 03/11/2011;
- Omologato per il trasporto di n. 9(nove) persone, compreso l’autista;
- Carta di circolazione n. CD 0460441;
- Telaio n. W0LJ7AHASBV658910;
- Targa EK757 KS;
- Km 24138 percorsi al 21/06/2014.

**PRECISATO** che il veicolo, sopra descritto, viene utilizzato tutti i giorni della settimana, ad eccezione della domenica, per il trasporto a scuola dei bambini residenti ed il venerdì pomeriggio anche per il trasporto degli anziani nel più vicino supermercato di Cugliate Fabiasco;

**VISTA ED ESAMINATA** la Nota a firma del Sindaco, Prot. 1259 del 07/06/2014 trasmessa in pari data alla Società “DELTA”, con sede legale a Varese in via dei Carantani n. 21 CF. e P.IVA 03179160126 iscritta alla CC.II.AA. di Varese

**PRECISATO** che con la richiamata Nota del 07/06/2014, il Sindaco pro tempore in qualità di Responsabile dei servizi dell’ente – ex art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge 29/12/2001 n. 448 - ha accolto la proposta contrattuale presentata dalla società “DELTA”, sopra descritta, autorizzandola alla raccolta delle adesioni delle strutture ricettive e commerciali, operanti sul territorio comunale e sui territori dei Comuni limitrofi, interessate a pubblicizzare la propria ditta tramite l’apposizione del logo, di immagini e/o messaggi sugli spazi del veicolo di proprietà comunale, sopra descritto.

**PRECISATO** che il materiale pubblicitario dovrà essere collocato in appositi spazi all’esterno e all’interno del veicolo, destinato al trasporto pubblico di persone.

**VISTO** l’art. 1322 del Codice civile ai sensi del quale *“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla Legge.*

*Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”*.

**VISTO** l'art. 1, comma 1 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ai sensi del quale *“La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la Legge disponga diversamente”*.

**VISTO** l'art. 21 sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ai sensi del quale *“Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla Legge o dal contratto”*.

**CONSTATATO** che la c.d. *“pubblicità dinamica”* - cioè quella che si realizza attraverso l'affissione su un veicolo di loghi, immagini e messaggi pubblicitari - genera opportunità di contatto molto elevati, coinvolgendo non solo gli automobilisti ma anche i pedoni, che si trovano in attesa ai semafori, agli incroci o alle fermate dei mezzi pubblici.

**CONSTATATO** che la *“comunicazione in movimento”* finisce per dare dinamismo al messaggio pubblicitario, portandolo sotto gli occhi di persone sempre diverse.

**RITENUTO** che l'iniziativa, sopra rappresentata, proposta dalla citata Società *“DELTA di Carlomagno Alessandro”*, sia meritevole di apprezzamento, in quanto :

- a) sostiene e promuove le strutture ricettive e commerciali, operanti sul territorio comunale e sui territori dei Comuni limitrofi, specie in un momento storico – come quello attuale – caratterizzato da una crisi generalizzata del sistema economico e dalla scarsa fiducia che le Banche accordano alle imprese;
- b) valorizza le strutture ricettive e commerciali insistenti sul territorio comunale che per oggettive difficoltà, legate soprattutto alla conformazione del territorio locale, faticano a farsi conoscere anche dalle popolazioni, residenti nei comuni limitrofi.

**PRESO ATTO** che l'iniziativa presenta per l'Amministrazione Comunale di Marzio una serie di vantaggi in termini di riduzione delle spese legate alla manutenzione del veicolo, sopra descritto. Infatti, come chiarito dall'art. 6 dell'approvando schema di contratto, la Società *“DELTA di Carlomagno Alessandro”* si obbliga a pagare direttamente e per intero:

- 1) le spese connesse al pagamento del bollo del veicolo, di cui avrà cura di trasmettere annualmente al Comune il relativo tagliando;
- 2) le spese connesse al pagamento della polizza assicurativa RC per il citato veicolo, di cui avrà cura di trasmettere annualmente al Comune il relativo tagliando;
- 3) le spese legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, incluse le operazioni di carrozzeria;
- 4) le spese legate al cambio delle ruote.

La Società *“DELTA di Carlomagno Alessandro”* si obbliga, altresì, a contribuire per il 25% (venticinque per cento) al pagamento delle spese legate all'acquisto annuale del carburante.

**CONSTATATO** che con la presente proposta di deliberazione l'Amministrazione Comunale, se da un lato soddisfa il principio generale di redditività dei propri beni dall'altro contribuisce alla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante (cioè, l'iniziativa economica privata), che trova il suo riconoscimento e fondamento nella Costituzione italiana.

**RICHIAMATO** il principio affermato dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 86 di massima valorizzazione funzionale dei beni attribuiti al patrimonio dell'Ente locale, a vantaggio diretto o indiretto della collettività.

**VISTO** l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale *“Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, né cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*.

**RITENUTO**, pertanto, di accogliere integralmente la proposta presentata dalla società “DELTA di Carlomagno Alessandro” di Varese (VA) consentendo alla stessa di porre in essere tutte le operazioni strumentali all’apposizione sugli spazi del veicolo di proprietà comunale, sopra descritto, del logo, di immagini e/o di messaggi pubblicitari di tutte le strutture ricettive e commerciali, operanti sul territorio comunale e sui territori dei Comuni limitrofi, interessate a pubblicizzare in modo itinerante la propria ditta e che hanno aderito all’iniziativa di cui la stessa società si è fatta promotrice.

**RITENUTO** necessario regolamentare con idoneo contratto gli obblighi scaturenti dall’operazione sopra descritta in capo alla Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” ed in capo a questo Ente.

**VISTO ED ESAMAMINATO** lo schema di contratto, oggetto di esame ed approvazione, composto da un preambolo e da complessivi 12 (dodici) articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.

**RITENUTO** di approvare in ogni sua parte il citato schema contrattuale.

**RIBADITO** che la sottoscrizione del contratto di cui all’oggetto non inficia l’utilizzazione del veicolo di proprietà comunale, che continuerà ad essere impiegato per le esigenze dell’ente, per la soddisfazione delle quali lo stesso è stato acquistato.

**PRESO ATTO** che la Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” ha comunicato informalmente a questo Ente che provvederà a sottoscrivere apposita polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a persone e cose.

**PRECISATO** che dal presente provvedimento non scaturiscono – per tutta la durata del contratto di cui all’oggetto – impegni di spesa a carico delle casse comunali.

**RICHIAMATO** il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (CAP) - giunto alla 58ª edizione, in vigore dal 6 aprile 2013 (la prima è del 12 maggio 1966) - avente lo scopo di assicurare che la pubblicità, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per l’informazione del pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore.

Le norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria sono state riconosciute dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1529 del 15 febbraio 1999 come validi parametri di valutazione del principio della correttezza professionale in campo pubblicitario, in quanto espressione di quel dover essere dei comportamenti (inteso come il costume professionale e commerciale eticamente qualificato) alla cui tutela l’art. 2598 n. 3 del Codice civile è finalizzato.

**PRECISATO** che il CAP «è vincolante per aziende che investono in pubblicità, agenzie, consulenti pubblicitari, mezzi di diffusione della pubblicità, le loro concessionarie e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicità». Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria è applicato ed interpretato dal **Giurì** e dal **Comitato di controllo**, organi arbitrali istituiti dal Codice, che costituiscono ormai qualificati punti di riferimento nell’applicazione delle norme e dei principi in materia. Sono composti da personalità di riconosciuta levatura culturale e professionale scelte tra esperti di diritto, di comunicazione e di problematiche legate alla tutela dei consumatori.

**DATO ATTO** che è stato acquisito sulla presente proposta deliberativa ed inserito al suo interno il parere favorevole di Regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

**PRECISATO** che sulla presente proposta di deliberazione è stata omessa l'acquisizione del parere favorevole di regolarità contabile, non comportando la stessa impegno di spesa né diminuzione di entrate per l'ente.

**Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge**

## **D E L I B E R A**

**per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:**

1) di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte – lo schema di contratto avente ad oggetto la concessione alla Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” dell'uso pubblicitario degli spazi sul veicolo di proprietà comunale, descritto in premessa;

2) di dare atto che il rapporto tra il Comune di Marzio e la Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” con sede legale a Varese in via Dei Carantani n. 21, C.F. e P.IVA 03179160126, viene puntualmente regolamentato dal contratto di cui al punto n. 1, composto da un preambolo e da complessivi 12 (dodici) articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di prendere atto che la durata del contratto di cui all'oggetto è fissata in 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione;

4) di prendere atto che in forza del citato contratto la Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” dovrà - con propria organizzazione di mezzi e personale ed a proprie spese - provvedere:

a) collocazione, alla manutenzione ed all'acquisizione, alla rimozione delle strutture per l'applicazione della pubblicità all'esterno del veicolo di pubblico trasporto;

b) alla produzione, all'esposizione, alla manutenzione ed alla rimozione del materiale pubblicitario sul veicolo di proprietà comunale. Sono le spese che la stessa, altresì, a carico della Società riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di pubblicità attuabili, per le ricerche di mercato, per le illustrazioni, i depliant, ecc.;

5) di prendere atto della previsione di cui all'art. 7 del contratto di cui all'oggetto ai sensi del quale “La Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” dovrà inoltrare agli Uffici competenti le dichiarazioni tributarie relative agli spazi pubblicitari, versando, in rapporto alla durata dell'esposizione pubblicitaria, l'imposta comunale sulla pubblicità (D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni) e tutti gli altri eventuali oneri fiscali e diritti connessi all'esposizione, assumendone direttamente l'obbligazione nei confronti dell'Esattore competente (sia in proprio, sia in nome e per conto delle imprese interessate all'esposizione della pubblicità), per cui nessun onere potrà essere imputato a tale titolo al Comune di Marzio”;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del contratto di cui all'oggetto “La Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” in cambio della concessione ad uso pubblicitario degli spazi sul veicolo di proprietà comunale, si obbliga a pagare per il Comune di Marzio, annualmente per intero e per tutta la durata del presente contratto:

a) le spese connesse al pagamento del bollo del veicolo, descritto in premessa, di cui avrà cura di trasmettere annualmente al Comune il relativo tagliando;

b) le spese connesse al pagamento della polizza assicurativa RC per il citato veicolo, di cui avrà cura di trasmettere annualmente al Comune il relativo tagliando;

c) le spese legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, incluse le operazioni di carrozzeria;

d) le spese legate al cambio delle ruote”.

7) di dare atto che il Comune di Marzio con il presente contratto si impegna solo ed esclusivamente a mettere a disposizione della Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” il mezzo di trasporto di sua proprietà in modo da far esercitare alla stessa società l'attività pubblicitaria, nei termini e limiti, sopra rappresentati;

- 8) di autorizzare il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, alla sottoscrizione del contratto di cui all'oggetto;
- 9) di dare atto che dal presente provvedimento non scaturiscono spese a carico delle casse comunali né diminuzione di entrate;
- 10) di acconsentire alla sottoscrizione del contratto di cui all'oggetto in considerazione del fatto che attraverso lo stesso, il Comune di Marzio non solo cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità amministrata - come, peraltro, prescritto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - ma persegue anche un risultato economico in senso stretto nell'utilizzazione del proprio bene;
- 11) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Compagnia assicuratrice "UNIPOL SAI Assicurazioni", Filiale di Varese (VA), viale Milano N. 15, con la quale il Comune di Marzio - per il veicolo di cui all'oggetto - ha sottoscritto la Polizza RC n. 110411011;
- 12) di dare atto che non appena la società "DELTA di Carlomagno Alessandro", sopra descritta, avrà comunicato a questo Ente l'intervenuta sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a persone e cose, il Comune di Marzio avrà cura di trasmettere copia della presente deliberazione alla stessa Compagnia Assicurativa;
- 13) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" con sede legale a Varese (VA), in via Dei Carantani n. 21;
- 14) di demandare al Responsabile dei servizi, Cav. Maurizio Frontali, l'adempimento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento;
- 15) di prendere atto che ai sensi dell'art. 9, comma 7 del contratto di cui al punto n. 1 : *"Nell'esercizio dell'attività pubblicitaria la Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" si attiene scrupolosamente al Codice della Strada e a tutte le norme che disciplinano l'attività medesima. È in ogni caso vietata la pubblicità contrastante con norme imperative, l'ordine pubblico e/o il buon costume. La Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" s'impegna, inoltre, all'osservanza dei principi contenuti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (CAP). In particolare, sono vietate le pubblicità aventi messaggi relativi a:*
- *produzione o distribuzione di tabacco o superalcolici;*
  - *pornografia o editoria e spettacoli vietati ai minori, o comunque a sfondo sessuale;*
  - *espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;*
  - *armi o scenari di violenza;*
  - *cartochiromanzia, magia, occultismo e simili;*
  - *politica e sindacati"*;
- 16) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;
- 17) di comunicare l'adozione del presente atto deliberativo al Capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

## **SUCCESSIVAMENTE**

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

## COMUNE DI MARZIO PROVINCIA DI VARESE

**CONTRATTO DI CONCESSIONE AD USO PUBBLICITARIO DI SPAZI SU VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE, OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DI 9 (NOVE) PERSONE, COMPRESO L'AUTISTA, MODELLO OPEL VIVARO; TARGA EK 757 KS; ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2011**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno ..... del mese di ..... nei locali del Palazzo Municipale di Marzio (VA), ubicato in via Menefoglio n. 3

### TRA

- il **Comune di Marzio**, con sede in via Menefoglio n.3, C.F. e P.IVA 00559720123, di seguito nel presente atto rappresentato dal Cav. Maurizio Frontali, nato a Varese (VA), il 29/04/1972 e residente a Marzio (VA) in via del Pozzetto n. 11, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale dichiara di intervenire in questa scrittura privata non in proprio ma in qualità di Responsabile dei servizi - giusto Decreto del Sindaco n. 1 del 27/05/2014 - esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Marzio (VA)

### E

- il **Signor CARLOMAGNO Alessandro**, nato a Milano (MI) il 30/08/1974 residente in Varese (VA), in via Dei Carantani n. 21, imprenditore, il quale interviene alla presente scrittura privata quale titolare della Società "DELTA" di Carlomagno Alessandro" con sede legale a Varese in via dei Carantani n. 21, C.F. e P.IVA 03179160126, iscritta alla CC.II.AA. di Varese

**PREMESSO** che il Comune di Marzio è proprietario del veicolo:

- Modello **OPEL VIVARO**;
- Colore bianco;
- Data di prima immatricolazione 03/11/2011;
- Omologato per il trasporto di n. 9(nove) persone, compreso l'autista;
- Carta di circolazione n. CD 0460441;
- Telaio n. W0LJ7AHASBV658910;
- Targa EK757 KS;
- Km 24138 percorsi al 21/06/2014.

**PRECISATO** che il veicolo, sopra descritto, viene utilizzato tutti i giorni della settimana, ad eccezione della domenica, per il trasporto dei bambini a scuola ed il venerdì anche per il trasporto degli anziani residenti nel più vicino supermercato di Cugliate Fabiasco;

**RICHIAMATA** la Nota del 07/06/2014, a firma del Sindaco pro tempore con la quale è stata accolta la proposta contrattuale presentata dalla società “DELTA di Carlomagno Alessandro”, sopra descritta, autorizzandola alla raccolta delle adesioni di tutte le strutture ricettive e commerciali, operanti sul territorio comunale e sui territori dei Comuni limitrofi, interessate a pubblicizzare la propria ditta tramite l’apposizione di loghi, di immagini e/o messaggi sugli spazi del veicolo di proprietà comunale, sopra descritto.

**PRECISATO** che l’Amministrazione Comunale di Marzio ritiene che l’iniziativa, sopra rappresentata, sia meritevole di apprezzamento, in quanto - se da un lato non inficia l’utilizzazione del veicolo di proprietà comunale, che continuerà ad essere impiegato per le esigenze dell’ente (trasporto pubblico di persone), per la soddisfazione delle quali lo stesso è stato acquistato, dall’altro, stante il contenuto degli obblighi che la Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” assume con il presente contratto nei confronti del Comune - favorisce una considerevole riduzione delle spese, legate alla manutenzione del veicolo di cui trattasi.

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

<b>ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO</b>
---------------------------------------

**1.** Il Comune di Marzio concede alla Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” l’uso pubblicitario di spazi sul veicolo di proprietà comunale, così identificato:

- Modello **OPEL VIVARO**;
- Colore bianco;
- Data di prima immatricolazione 03/11/2011;
- Omologato per il trasporto di n. 9(nove) persone, compreso l’autista;
- Carta di circolazione n. CD 0460441;
- Telaio n. W0LJ7AHASBV658910;
- Targa EK757 KS;
- Km 24138 percorsi al 21/06/2014.

**2.** Il veicolo, sopra descritto, è in ottimo stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua utilizzazione e risulta in copertura assicurativa per responsabilità civile.

**3.** Il Comune di Marzio e la Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” convengono nel tenere nella massima considerazione l’interesse alla conservazione e al corretto utilizzo del veicolo, oggetto del presente contratto.

**4. Per tutta la durata del presente contratto, su entrambe le fiancate del veicolo deve risultare applicata la dicitura “Comune di Marzio”.**

**5.** La Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” provvederà con proprio personale e a proprie spese all’affissione - negli spazi del veicolo, descritto nel comma 1 del presente articolo - dei loghi, delle immagini e/o dei messaggi pubblicitari delle strutture ricettive e commerciali, operanti sul territorio comunale e sui territori dei Comuni limitrofi, che hanno aderito all’iniziativa promossa dalla stessa società.

**6.** La regolazione dei rapporti inerenti sia all’acquisizione delle adesioni da parte delle strutture ricettive e commerciali interessate alla pubblicità itinerante sia di tutti i rapporti legati e connessi all’intervenuta adesione fatturazione degli (produzione delle commissioni di pubblicità; incasso degli importi dovuti; importi delle commissioni alla clientela; facoltà della Società di concedere rateazioni, fare transazioni, dare corso ad azioni giudiziarie, effettuare istanze di fallimento e domande di ammissione al passivo, rinunciare ai crediti qualora non fossero più esigibili) avverrà esclusivamente tra le strutture aderenti interessate e la Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” senza, pertanto, il coinvolgimento del Comune di Marzio. Eventuali contestazioni o inadempimenti relativi a tali rapporti dovranno essere risolte tra le parti senza il coinvolgimento del Comune di Marzio né tali contestazioni e/o inadempimenti potranno essere adottati dalla



società “DELTA di Carlomagno Alessandro” a giustificazione del mancato o parziale o tardivo assolvimento da parte della stessa dei propri obblighi.

7. Tutte le comunicazioni tra il Comune di Marzio e la Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” avverranno a mezzo raccomandata A.R., PEC o fax.

#### **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO. RECESSO.**

1. Il presente contratto ha durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

2. Resta fermo il diritto di ciascuna delle parti di recedere senza penali dal presente contratto su semplice richiesta scritta e con preavviso di almeno tre mesi. In ogni caso, rimangono salve per il comune di Marzio e non possono essere rivendicate dalla Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” le spese dalla stessa sostenute nell’anno a vario titolo per le finalità di cui al presente contratto.

3. Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza del presente contratto, la Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” dovrà rimuovere a proprie spese tutti gli apparati pubblicitari, avendo cura di non arrecare danni al veicolo. L’obbligo della Società di rimuovere a proprie spese e tempestivamente gli apparati pubblicitari sussiste anche nel caso di risoluzione del contratto così come nell’ipotesi di recesso.

#### **ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI MARZIO**

1. Il Comune di Marzio con il presente contratto si impegna solo ed esclusivamente a mettere a disposizione della Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” il mezzo di trasporto di sua proprietà, descritto all’art. 1, in modo da far esercitare alla stessa Società l’attività pubblicitaria, nei termini e limiti di cui al presente contratto.

#### **ART. 4 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ “DELTA di Carlomagno Alessandro”**

1. La Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” si impegna alla fruizione ottimale degli spazi pubblicitari concessi, salvaguardando il valore commerciale dello strumento pubblicitario ed impegnandosi per la massima valorizzazione a lungo termine degli spazi concessi.

2. La Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” provvede con propria organizzazione e a proprie spese:

a) all’acquisizione, collocazione, alla manutenzione ed alla rimozione delle strutture alla (telai, tabelle, supporti adesivi ed ogni altro materiale o supporto necessario) per l’applicazione della pubblicità all’esterno del veicolo di proprietà comunale;

b) all’acquisizione, all’esposizione, alla manutenzione ed alla rimozione del materiale pubblicitario sul veicolo di proprietà comunale.

3. Sono ad esclusivo carico della Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” le spese che la stessa riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di pubblicità attuabili, per le ricerche di mercato, per le illustrazioni, i depliant, ecc..

4. L’installazione e manutenzione di eventuali telai, la movimentazione delle tabelle, le operazioni di carico e scarico, le applicazioni e rimozioni degli adesivi e tutte le altre operazioni dovranno essere effettuate in modo da evitare qualsiasi danno al veicolo di proprietà comunale o menomazione alla sua integrità. Parimenti, le suddette operazioni e la permanenza stessa del materiale pubblicitario sul veicolo non dovrà essere causa, o concausa, di inneschi di corrosione, precoce usura della carrozzeria, stacco o deterioramento di parti di verniciatura e altri danni. In

particolare, sia l'eventuale telaio (esclusi i punti di fissaggio) che la tabella dovranno mantenere una distanza dalla fiancata del veicolo tale da permetterne la necessaria aerazione anche in caso di pioggia o lavaggio del veicolo. Relativamente alla pubblicità realizzata con pannelli adesivi, particolare attenzione dovrà essere posta sia alla qualità del materiale impiegato sia alla cura e tecnica di rimozione della pellicola.

**5.** Le operazioni di cui al comma 4 del presente articolo dovranno essere effettuate senza interferire con il servizio di trasporto che il veicolo deve effettuare. Pertanto, le operazioni di cui al comma 4 dovranno svolgersi nel garage di proprietà comunale in cui è prevista la sosta del veicolo.

**5.** La società "DELTA di Carlomagno Alessandro" è, comunque, tenuta a segnalare al Comune di Marzio ogni anomalia o danneggiamento di cui venga a conoscenza ed a comunicare tutte le informazioni dovute secondo correttezza e buona fede.

**6.** La Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" si obbliga ad esporre la pubblicità sul mezzo di proprietà comunale nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni dettate dal Codice della Strada, dall'Ufficio della Motorizzazione Civile provinciale e dalle altre competenti Autorità, in osservanza a tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti, nonché alle norme di buona tecnica applicabili.

**8.** Qualora la Società "DELTA di Carlomagno Alessandro", in caso di danneggiamenti del veicolo alla stessa imputabili, non provvedesse a ripristinare tempestivamente lo stato del mezzo il Comune di Marzio potrà provvedere d'ufficio alla riparazione addebitandone le spese alla Società "DELTA di Carlomagno Alessandro".

**9.** La Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" dovrà costantemente provvedere alla manutenzione e conservazione degli eventuali telai, delle tabelle, dei supporti adesivi e del materiale pubblicitario in genere, anche sotto il profilo igienico ed estetico. In particolare, la Società dovrà provvedere tempestivamente, a proprie spese, al ripristino del materiale pubblicitario o dei telai danneggiati e all'asportazione del materiale pubblicitario abusivo collocato da terzi negli spazi di sua pertinenza, dei quali la stessa Società rimane pienamente responsabile.

**10.** Sono a carico della Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" i costi legati agli spostamenti ed alle modifiche degli eventuali telai e del materiale pubblicitario, conseguenti a motivata richiesta del Comune di Marzio, alla quale la Società dovrà sollecitamente ottemperare.

**11.** E' assolutamente vietato alla Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" di apportare al mezzo di cui trattasi qualsivoglia modifica, non autorizzata dal Comune.

**12.** È vietata alla Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" la cessione, anche parziale, del contratto qui disciplinato, a pena di nullità dell'eventuale atto di cessione.

## **ART. 5 - PUBBLICITÀ ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DEI VEICOLO**

**1.** Il materiale pubblicitario - relativo alle strutture ricettive e commerciali ricercate dalla Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" e che hanno aderito all'iniziativa dalla stessa promossa - dovrà essere collocato in appositi spazi all'esterno del veicolo di proprietà comunale, destinato al trasporto pubblico di persone.

**2.** La pubblicità all'esterno dei veicoli sarà effettuata, di norma, mediante tabelle da inserire in appositi telai o pellicole adesive c.d. "integrali", "maxiretro", "maxiside", o in altro formato, compatibilmente con le caratteristiche del veicolo stesso. La pubblicità potrà interessare le fiancate, la testata posteriore ed anteriore del mezzo di trasporto. Le superfici vetrate potranno essere interessate esclusivamente da supporti adesivi omologati a tale scopo, c.d. "one way", e solo nelle zone esterne al campo di visibilità anteriore e laterale del conducente. Eventuali supporti adesivi applicati senza l'osservanza di tali prescrizioni saranno immediatamente rimossi d'ufficio dal Comune di Marzio, in quanto pericolosi, ponendo i relativi costi a carico della Società "DELTA di Carlomagno Alessandro".

**3.** La pubblicità all'interno dei veicoli potrà essere effettuata: mediante tabelle da collocare entro appositi profilati in alluminio già predisposti o da predisporre a cura e spese della Società "DELTA di Carlomagno Alessandro", lungo le pareti laterali del veicolo, al di sopra dei finestrini; mediante altri strumenti il cui posizionamento dovrà essere preventivamente concordato con il Comune di Marzio e dovrà, comunque, essere tale da non pregiudicare né la funzionalità né l'estetica del veicolo.

#### **ART. 6 – CORRISPETTIVO**

**1.** La Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" in cambio della concessione ad uso pubblicitario degli spazi sul veicolo di proprietà comunale, si obbliga a pagare per il Comune di Marzio, annualmente per intero e per tutta la durata del presente contratto:

- a)** le spese connesse al pagamento del bollo del veicolo, descritto in premessa, di cui avrà cura di trasmettere annualmente al Comune il relativo tagliando;
- b)** le spese connesse al pagamento della polizza assicurativa RC per il citato veicolo, di cui avrà cura di trasmettere annualmente al Comune il relativo tagliando;
- c)** le spese legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, incluse le operazioni di carrozzeria;
- d)** le spese legate al cambio delle ruote.

**2.** La Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" si obbliga, altresì, a contribuire annualmente per il 25% (venticinque per cento) al pagamento delle spese legate all'acquisto del carburante. Le modalità di pagamento saranno concordate con un successivo atto che le parti si impegnano fin da adesso a sottoscrivere.

#### **ART. 7. ONERI TRIBUTARI**

**1.** La Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" dovrà inoltrare agli Uffici competenti le dichiarazioni tributarie relative agli spazi pubblicitari, versando, in rapporto alla durata dell'esposizione pubblicitaria, l'imposta comunale sulla pubblicità (D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni) e tutti gli altri eventuali oneri fiscali e diritti connessi all'esposizione, assumendone direttamente l'obbligazione nei confronti dell'Esattore competente (sia in proprio, sia in nome e per conto delle imprese interessate all'esposizione della pubblicità). Pertanto, nessun onere potrà essere imputato a tale titolo al Comune di Marzio.

**2.** La Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" si obbliga a produrre copia delle relative ricevute di versamento non oltre sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento; in caso di inadempimento del predetto obbligo, il Comune di Marzio potrà risolvere il presente contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa della Società, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

#### **ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**1.** In caso di violazione da parte della Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" degli obblighi di cui al presente contratto, riconducibile alla responsabilità della stessa, sarà facoltà del Comune di Marzio risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice

comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

**ART. 9 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' "DELTA di Carlomagno Alessandro"**

1. Il Comune di Marzio è dispensato da ogni responsabilità legata a vizi procedurali che hanno caratterizzato e che caratterizzeranno la fase di raccolta delle adesioni delle strutture ricettive e commerciali interessate all'iniziativa promossa dalla Società "DELTA di Carlomagno Alessandro". Tali responsabilità rimangono in carico esclusivo alla Società "DELTA di Carlomagno Alessandro".
2. Sono a carico esclusivo della Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario di cui al logo o marchio aziendale che verranno affissi sul mezzo di proprietà comunale.
3. Le contravvenzioni per infrazioni alle norme che regolano la circolazione stradale legate in qualche modo alle attività, poste in essere dalla Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" sul veicolo faranno capo esclusivamente alla stessa Società, che fin da ora dichiara di accettarne incondizionatamente l'addebito.
4. La Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" sarà unico responsabile di ogni danno a persone e cose che abbia un nesso causale con le operazioni dal medesimo effettuate. La Società "DELTA di Carlomagno Alessandro", nel sollevare il Comune di Marzio da qualsiasi responsabilità al riguardo, si impegna a garantire il Comune medesimo qualora fosse convenuto in giudizio.
5. Il Comune di Marzio non potrà essere considerato responsabile per eventuali contestazioni sorte, a causa della pubblicità realizzata, tra la Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" e terzi e dovrà essere sempre sollevato da qualsiasi pretesa od azione di terzi.
6. La Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" esonera il Comune di Marzio da ogni responsabilità per gli eventuali danni subiti dai telai o dal materiale pubblicitario per fatto di terzi (compresi gli atti vandalici), fattori metereologici, caso fortuito o altri fattori non direttamente imputabili al Comune.
7. Nell'esercizio dell'attività pubblicitaria la Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" si attiene scrupolosamente al Codice della Strada e a tutte le norme che disciplinano l'attività medesima. È in ogni caso vietata la pubblicità contrastante con norme imperative, l'ordine pubblico e/o il buon costume. La Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" s'impegna, inoltre, all'osservanza dei principi contenuti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (CAP). In particolare, sono vietate le pubblicità aventi messaggi relativi a:
  - produzione o distribuzione di tabacco o superalcolici;
  - pornografia o editoria e spettacoli vietati ai minori, o comunque a sfondo sessuale;
  - espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
  - armi o scenari di violenza;
  - cartochiromanzia, magia, occultismo e simili;
  - politica e sindacati.
8. Il Comune di Marzio potrà intimare alla Società "DELTA di Carlomagno Alessandro" l'immediata rimozione della pubblicità ritenuta, a proprio insindacabile giudizio, lesiva della propria immagine o indecorosa o sconveniente. In tale ipotesi, la Società dovrà immediatamente ottemperare all'inibitoria del Comune senza alcun indugio o replica.
9. Il Comune di Marzio, qualora accerti almeno tre violazioni ai divieti e/o alle inibitorie di cui al comma 8 del presente articolo, potrà, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., risolvere il presente contratto di diritto ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa della Società, salva la risarcibilità del danno ulteriore. È comunque facoltà del Comune di Marzio rimuovere d'ufficio e a spese della società "DELTA di Carlomagno Alessandro" la pubblicità vietata o inibita a norma del

presente articolo, qualora la stessa Società non vi provveda nel termine perentorio di tre giorni lavorativi (sabato incluso) dalla richiesta, effettuata a mezzo raccomandata A.R. o fax.

**10.** In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto la Società “DELTA di Carlomagno Alessandro” solleva il Comune di Marzio da ogni responsabilità in ordine al contenuto dei messaggi pubblicitari esposti.

**ART. 10 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE**

**1.** Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto o connessa allo stesso è competente il Foro di Varese.

**ART. 11 – RINVIO**

**1.** Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente atto si fa rinvio al codice civile ed alle norme vigenti che disciplinano la materia, ai quali le parti si rimettono.

**ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI**

**1.** Tutte le spese e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente atto, compresi quelli relativi all’eventuale registrazione, sono a carico della Società “DELTA di Carlomagno Alessandro”.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**Per il Comune di Marzio**

**Per la Società “DELTA di  
Carlomagno Alessandro”**

**Cav. Maurizio Frontali**

**Sig Alessandro Carlomagno**

Marzio, .../.../.....

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' "DELTA di Carlomagno Alessandro" DI VARESE (VA) DELL'USO PUBBLICITARIO DI SPAZI SU VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DI 9 (NOVE) PERSONE, COMPRESO L'AUTISTA; MODELLO OPEL VIVARO; TARGA EK 757 KS; ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2011.**

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 21/06/2014

Il Responsabile dei servizi  
F.to Cav. Maurizio Frontali

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**IL PRESIDENTE**  
F.to **Cav. Maurizio Frontali**

**L'ASSESSORE**  
F.to **Ing. Giulio Morandi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi, 25.07.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on- line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle Pubblicazioni n. 287/2014.

**II MESSO COMUNALE**  
F.to **Enrica LOMBARDO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 25.07.2014

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

**Certifico** io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta **ESECUTIVA il 21.06.2014.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 25.07.2014

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

**(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)**

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, viene data comunicazione, oggi, 25.07.2014, con prot. n. 1583 del giorno della pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 25.07.2014

Ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ..... attesto che la presente copia, è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell'Ente.

Dalla residenza municipale di Marzio, .../.../....

Il Funzionario incaricato

.....